

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO
PROVINCIA DI TRENTO

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CONTRIBUTO DI CONCESSIONE
L.P. 05/09/1991, n. 22***

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 dd.2.7.2002

Modificato con delibera di Consiglio comunale n. 45 dd.21.12.2006

Modificato con delibere di Consiglio comunale n. 28 del 31.7.2007

IL PRESIDENTE
Giorgio Franzoi

IL VICESEGRETARIO
dott. Luca Zanon

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO
Provincia di Trento



* * * *

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO
DI CONCESSIONE**

* * * *

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione	pag. 2
Art. 1 bis - Categorie tipologico-funzionali delle costruzioni	pag. 3
Art. 2 - Contributo di concessione	pag. 4
Art. 3 - Opere di urbanizzazione primaria e opere di urbanizzazione secondaria	pag. 5
Art. 4 - Urbanizzazione delle aree	pag. 6
Art. 5 - Calcolo dei volumi e delle superfici	pag. 7
Art. 6 - Cambio di destinazione d'uso ed ampliamenti	pag. 9
Art. 7 - Piano di lottizzazione	pag. 10
Art. 8 - Esenzione totale	pag. 11
Art. 9 - Esenzione parziale	pag. 13
Art.10 - Destinazione dei proventi delle concessioni	pag. 14
Art.11 - Rimborso delle somme pagate	pag. 15
Art.12 – Demolizione e ricostruzione	pag. 16
Art.13 - Norma transitoria	pag. 17
Allegato A) - D.M. 02.08.1969: "Caratteristiche delle abitazioni di lusso".	

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica per la determinazione e la riscossione del contributo di concessione previsto dall'articolo 106 della Legge provinciale 5 settembre 1991, n° 22, relativamente al rilascio delle concessioni edilizie nel Comune di Mezzolombardo, per la realizzazione di nuove opere e costruzioni, l'ampliamento di quelle esistenti, nonché per il cambio di destinazione d'uso degli immobili, salvi i casi di esenzione totale o parziale di cui ai successivi articoli.
2. La disciplina di cui al presente Regolamento si applica, altresì, a quegli interventi soggetti ad autorizzazione o denuncia di inizio attività comportanti un aumento del carico urbanistico.

ART. 1 bis

CATEGORIE TIPOLOGICO - FUNZIONALI DELLE COSTRUZIONI

1. Le costruzioni, in rapporto alle loro caratteristiche costruttive ed alle loro destinazioni d'uso, sono suddivise nelle seguenti categorie:

A - EDILIZIA RESIDENZIALE

Vi rientrano tutte le costruzioni destinate alla residenza, sia stabile che stagionale e non continuativa, con la seguente suddivisione:

- A1 – Edilizia Residenziale ordinaria in cui sono comprese tutte quelle costruzioni destinate a scopo abitativo, purchè non classificate di tipo superiore (A2) e di lusso (A3).
- A2bis – Edilizia residenziale, in cui sono comprese tutte quelle costruzioni aventi una superficie utile netta di mq. 150 di locali abitabili di alloggio, purché non classificate di lusso (A3).
- A 3 - Edilizia residenziale di lusso:
rientrano in questa categoria gli edifici classificati di lusso ai sensi del D.M.2.8. 1969 (Allegato sub A).
- A 4 - Edilizia alberghiera:
rientrano in questa categoria tutti i pubblici esercizi disciplinati dalla legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23, quali gli alberghi o hotel, gli alberghi-garni, i motel e gli alberghi residenziali, nonché le strutture agli stessi assimilabili.

B - COMPLESSI RICETTIVI TURISTICI ALL'APERTO

Rientrano in questo settore i campeggi e in generale tutti quei complessi ricettivi all'aperto che ospitano turisti dotati di mezzi di pernottamento e di soggiorno mobile autonomo, oppure che offrono una quota della ricettività in allestimenti o mezzi di pernottamento fissi o mobili.

C - EDILIZIA PER ATTIVITA' PRODUTTIVE E PER IL SETTORE TERZIARIO

Vi rientrano tutti gli impianti destinati ad attività agricole, industriali, ivi compresi gli impianti di risalita, artigianali e di trasporto, nonché tutte le costruzioni o impianti destinati ad attività direzionali, commerciali, ivi comprese i pubblici esercizi e ad attività dirette alla prestazione di servizi, con la seguente suddivisione:

C 1 - Manufatti per attività agricole, industriali, artigianali, di trasporto ed impianti di risalita:

sono compresi gli impianti destinati alla trasformazione, conservazione e/o valorizzazione dei prodotti del suolo e dell'allevamento quali caseifici, cantine, oleifici, segherie, ecc., allevamenti industriali, nonché nuovi edifici da destinare ad agriturismo, edifici industriali, artigianali, di trasporto ed impianti di risalita, e commercio all'ingrosso.

C 2 - Manufatti commerciali, direzionali e destinati alla prestazione di servizi:

sono compresi i manufatti commerciali (pubblici esercizi, bar, ristoranti, negozi, ecc.) direzionali e destinati alla prestazione di servizi (uffici, studi professionali, banche, magazzini, ecc.)

ART. 2

CONTRIBUTO DI CONCESSIONE

1. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla corresponsione da parte del concessionario di un contributo determinato dal Comune e commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria, alla spese di urbanizzazione secondaria ed al costo di costruzione.
2. Le spese di urbanizzazione ed il costo di costruzione incidono nella misura di un terzo ciascuno rispetto al complessivo contributo di concessione.
3. Con deliberazione del Consiglio comunale è fissata la misura percentuale del contributo di concessione, contenuta fra il 5 ed il 15 per cento del costo medio di costruzione stabilito con deliberazione della Giunta provinciale, ai sensi dell'art. 108 della Legge.
4. Il contributo di concessione è fissato per ciascuna categoria nelle percentuali di seguito indicate:

A - EDILIZIA RESIDENZIALE

- A1 - Edilizia Residenziale-ordinaria 8%*
- A2 bis - Edilizia Residenziale di tipo superiore 11%*
- A3 - Edilizia Residenziale di lusso 10%*
- A4 - Edilizia alberghiera 10%*

B - COMPLESSI RICETTIVI TURISTICI ALL'APERTO 10%

C-EDILIZIA PER ATTIVITA' PRODUTTIVE E PER IL SETTORE TERZIARIO

- C1 - Manufatti per attività agricole, industriali, artigianali, di risalita 10%*
- C2 - Manufatti commerciali, direzionali e destinati alla prestazione di servizi 11%.”*

4 bis. L'importo unitario del contributo di concessione è riferito a quello in vigore alla data di presentazione dell'istanza di concessione edilizia o alla data di inoltro della Denuncia di Inizio Attività.

Tuttavia qualora il pagamento del contributo di concessione non venga effettuato entro sei mesi dalla relativa comunicazione dell'importo da corrispondere, lo stesso sarà rideterminato in base alle nuove tariffe in vigore.

ART.3

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

1. Ai sensi dell'art. 4 della Legge 29 settembre 1964, n° 847, integrato dall'art. 44 della Legge 22 ottobre 1971, n° 865, sono opere di urbanizzazione primaria:

Sono opere di urbanizzazione primaria:

- b) Pubblica illuminazione;
- c) spazi di verde attrezzato;

- d) strade residenziali;
- e) spazi di sosta e di parcheggio;
- f) fognature;
- g) rete idrica;
- h) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
- i) impianti cimiteriali (ex art. 26-bis L. 28.02.1990 n. 38).

2. Sono opere di urbanizzazione secondaria:

- a) asili nido e scuole materne;
- b) scuole dell'obbligo, nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo;
- c) mercati di quartiere;
- d) delegazioni comunali;
- e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
- f) impianti sportivi di quartiere;
- g) centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie;
- h) aree verdi di quartiere.

3. Non si considerano opere di urbanizzazione primaria gli interventi di allacciamento effettuati per collegare alle reti tecnologiche, degli enti eroganti, le varie utenze e le strade di penetrazione e distribuzione interne ai Piani Attuativi.

ART. 4

URBANIZZAZIONE DELLE AREE

1. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla presenza di idonee opere di urbanizzazione primaria o dell'impiego formale alla realizzazione delle stesse da parte del richiedente la concessione, ovvero all'impegno da parte dell'Amministrazione comunale alla realizzazione delle medesime entro i successivi tre anni.
2. Ove le opere di urbanizzazione primaria debbano essere realizzate dal richiedente la concessione edilizia, questi dovrà presentare al Comune, per l'approvazione, il relativo progetto ed attuarlo contestualmente alla costruzione oggetto della concessione edilizia. In tal caso il contributo di concessione è ridotto della parte relativa all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria (un terzo) o del minor costo delle opere realizzate.
3. Allo scopo di assicurare il rispetto dell'obbligo assunto, l'interessato deve stipulare apposita convenzione e costituire, prima del rilascio della concessione edilizia, una cauzione fidejussoria presso un istituto di credito, pari al costo dei lavori.
4. Le opere di urbanizzazione primaria ritenute di interesse comunale passeranno in proprietà del Comune, a collaudo effettuato da parte dell'Amministrazione comunale e da parte degli enti erogatori dei servizi pubblici.
5. Qualora la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria avvenga a cura del concessionario, e le opere possano essere utilizzate, in tutto o in parte, per successivi interventi edilizi anche da parte di terzi, prima del rilascio della concessione edilizia può essere stipulata apposita convenzione con il Comune per consentire un tale utilizzo e conseguentemente determinare in misura anche maggiore ad un terzo la riduzione del contributo per le spese di urbanizzazione, fino ad un massimo di 2/3.
6. Nel caso in cui la zona interessata alla concessione edilizia sia priva delle necessità ed idonee opere di urbanizzazione primaria e l'Amministrazione comunale intenda eseguirle direttamente, dovrà essere promossa la deliberazione di impegno ad effettuare le opere da parte del Comune entro i successivi tre anni.
7. Quest'ultimo provvedimento dovrà stabilire l'importo in Lire per metro cubo o per metro quadrato di costruzione, determinato come rapporto fra il costo complessivo delle opere e degli edifici che fruiranno delle opere medesime, sia esistenti che realizzabili ai sensi degli strumenti urbanistici.
8. Il richiedente la concessione edilizia dovrà versare una somma pari al costo delle opere, così come determinato nella deliberazione con la quale il Comune ha approvato l'opera e se ne è assunta l'esecuzione.
9. Quando l'opera assunta dal Comune riguardi più richiedenti concessioni edilizie, il costo dovrà essere integralmente ripartito tra gli stessi, secondo gli accordi che si dovranno previamente raggiungere e documentare al Comune. In tal caso il contributo di concessione è ridotto della parte relativa all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria (un terzo).
10. L'urbanizzazione delle aree nei Comuni dotati di programma pluriennale di attuazione è definita nel programma medesimo.

ART. 5

CALCOLO DEI VOLUMI E DELLE SUPERFICI

1. Al fine della determinazione del contributo di concessione, il volume delle costruzioni residenziali viene computato a metro cubo vuoto per pieno con i seguenti criteri:
 - a) per il 100% del volume dei locali abitabili che si prevede edificare, entro e fuori terra, misurato dal piano di calpestio più basso all'estradosso dell'ultimo solaio o del tetto, escluso il manto di copertura, nel caso che il sottotetto sia usufruibile e non si configuri come mero volume tecnico ed ivi comprese le murature, i solai inferiore e superiore nonché il giroscale per la parte di competenza del piano.
 - b) per il 100% dei piani terra dei piani interrati, dei piani seminterrati e dei sottotetti non destinati direttamente ad abitazione, con gli stessi criteri di cui alla precedente lettera a);
 - c) sono esclusi dal computo della cubatura i sottotetti non usufruibili (le sole volumetrie che non hanno alcun accesso), le intercapedini degli interrati e dei seminterrati (che non presentano alcuna possibilità di accesso) e i volumi destinati a superficie a parcheggio (limitatamente al parcheggio di pertinenza dell'immobile secondo le determinazioni assunte dalla Giunta Provinciale circa gli spazi di parcheggio) e i volumi destinati allo spazio di manovra dei parcheggi (per la quota di proporzione alla superficie di parcheggio di pertinenza).

c bis) sono altresì escluse dal computo della cubatura le tettoie aperte con altezza massima inferiore a ml.3,01 ed i porticati liberi semprechè non vengano destinati ad altri usi (depositi, parcheggi...).
2. Il contributo di concessione è commisurato esclusivamente all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria, per i seguenti interventi:
 - a) costruzioni e impianti destinati alla conservazione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli;
 - b) costruzioni ed impianti destinati ad ospitare allevamenti soggetti a procedura ordinaria di valutazione ambientale ai sensi della legge provinciale 29 agosto 1988 n.28, come da ultimo modificata dall'art.30 della legge provinciale 8 settembre 1997 n.13;
 - c) costruzioni ed impianti industriali, artigianali, di trasporto nonché destinati al commercio all'ingrosso;
 - d) impianti di risalita.

Il contributo viene calcolato a metro quadrato di superficie utile di calpestio ed è pertanto esclusa la superficie di tutti gli elementi verticali (murature interne e perimetrali, vano ascensore, centrali tecnologiche, scale interne, scale esterne a servizio dei piani oltre al primo), delle soffitte non usufruibili, dei porticati e dei locali destinati a parcheggio di pertinenza.
3. Il contributo di concessione è commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e al costo di costruzione, per attività direzionali, commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi, nonché per le attività dirette alla prestazione di servizi ed è calcolato a metro quadrato di superficie utile di calpestio, con le esclusioni di superficie di cui al comma 2.
4. Il contributo di concessione per i complessi ricettivi turistici all'aperto è commisurato alle sole spese di urbanizzazione primaria e secondaria ed è calcolato a metro quadrato di area occupata. Per le strutture edilizie ricettive permanenti il contributo è commisurato anche al

costo di costruzione, ed è calcolato a metro cubo vuoto per pieno, con le modalità di cui al comma 1.

5. In caso di edifici aventi destinazioni miste, il contributo di concessione dovrà essere calcolato in riferimento alla categoria di costruzione, così come stabilito dall'art. 2 del presente Regolamento e nei rapporti di cui ai precedenti commi.
6. Le parti comuni degli edifici, ovvero le unità ambientali che servono o che connettono funzionalmente con più unità immobiliari, ai fini dell'applicazione del contributo di concessione, verranno computate per singoli livelli dell'edificio in base alla categoria di costruzione prevalente sul livello stesso.

ART. 6

CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO ED AMPLIAMENTI.

1. Il cambio di destinazione d'uso, qualora soggetto a concessione edilizia, comporta la corresponsione dell'eventuale differenza, calcolata in base alle tariffe in vigore al momento del rilascio del nuovo titolo autorizzativo, fra il contributo per la categoria precedente e l'attuale, considerandosi già corrisposto il contributo di concessione relativo alla categoria originaria di appartenenza, calcolato in base alle modalità del presente Regolamento.
2. La destinazione d'uso in essere delle singole unità immobiliari è quella risultante dal provvedimento di concessione, ovvero dalla licenza edilizia, ovvero dallo stato di fatto per gli immobili costruiti antecedentemente all'entrata in vigore della legge 17.08.1942 n. 1150 e della legge 6.08.1967 n. 765 per i rispettivi ambiti territoriali.
3. All'interno della stessa categoria tipologico-funzionale, la trasformazione in locali principali di locali pertinenziali, che non possano essere valutati come meri volumi tecnologici secondo le norme urbanistico-edilizie vigenti nel Comune, non comporta trasformazione d'uso e quindi è esente dal pagamento del contributo di concessione.
4. La destinazione d'uso originaria di un manufatto è da considerarsi dismessa solo nei seguenti casi:
 - Revoca espressa del certificato di agibilità/abitabilità;
 - Emissione di ordinanza sindacale di inagibilità alloggio e/o manufatto ai fini igienici e/o statici;
 - Sia stata richiesta ed accettata dal Comune la riduzione dell'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili, escludendo la fattispecie del non utilizzo di fatto, sussistendo i requisiti previsti dall'art 8 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili.
 - L'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto, superabile solo con interventi previsti dalla L.P. 05.09.1991 n. 22, art. 77-bis, comma 1 lettere c), d), e) ed f) con l'esclusione quindi di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. L'inagibilità o inabitabilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:
 - a) Gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
 - b) Gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di

manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico-edilizia (art. 77 della L.P. 22/91).

5. Qualora l'ampliamento di una abitazione comportasse il passaggio ad una categoria superiore fra quelle previste nel precedente art. 1 bis, il contributo sarà determinato con i parametri della nuova categoria limitatamente al volume costituente l'ampliamento.
6. Non è ripetibile l'eventuale maggior contributo pagato a suo tempo in sede di rilascio della concessione per l'uso precedente.

ART. 7

PIANO DI LOTTIZZAZIONE

1. L'incidenza del contributo di urbanizzazione primaria e secondaria per le costruzioni previste da un piano di lottizzazione di iniziativa privata, ove la convenzione preveda l'assunzione da parte del proprietario dell'onere di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e dell'eventuale cessione delle aree necessarie, è ridotto delle rispettive quote commisurate alle spese di urbanizzazione, o del minor costo delle opere da realizzare, o del valore delle aree in cessione.
2. Il Consiglio comunale con la deliberazione di autorizzazione del piano di lottizzazione di iniziativa privata può determinare un aumento, fino ad un massimo del 30 per cento, dell'incidenza del contributo di concessione, in relazione alla natura dell'insediamento alle caratteristiche geografiche della zona, nonché allo stato dello opere di urbanizzazione.
3. Ai sensi dell'art. 54, comma 2 della legge, qualora il Comune intenda realizzare in tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria, gli oneri relativi possono essere sostituiti, in sede di convenzione, dal contributo per le opere di urbanizzazione, eventualmente aumentato fino ad un massimo del 30 per cento. In tal caso il contributo corrispondente è versato al Comune prima del rilascio della concessione edilizia, con le modalità stabilite dalla convenzione.
4. L'eventuale edificazione delle aree escluse dal piano di lottizzazione d'ufficio è subordinata alla redazione di un piano di lottizzazione integrativo ed al pagamento del contributo per oneri di urbanizzazione in misura doppia rispetto alle tariffe in vigore al momento del rilascio delle relative concessioni edilizie, in ottemperanza al disposto dell'art. 56 della legge.

ART. 8

ESENZIONE TOTALE

1. Ai sensi dell'articolo 111 della Legge, il contributo di concessione non è dovuto:
 - a) per i seguenti interventi riguardanti le imprese agricole:
 - 1) opere da realizzare nelle zone agricole in funzione della coltivazione del fondo, con esclusione delle costruzioni e degli impianti di cui all'art. 109, comma 1, lettera a), destinati, anche solo parzialmente, alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli per conto terzi, nonché delle costruzioni ed impianti destinati agli allevamenti di cui all'art. 109, comma 1, lettera b);

- 2) interventi di recupero di edifici esistenti da destinare ad attività agrituristica, anche se ricadenti in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola;
 - 3) fabbricati ad uso residenziale da realizzare nelle zone agricole, nel limite di 400 metri cubi di costruzione e purchè costituiscano prima abitazione dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 24 della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11 concernente "Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990 n. 28 (Istituto Agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)". L'esenzione è comunque subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 2;
- b) per i lavori di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione di edifici esistenti da destinare a scopo abitativo, limitatamente ai primi 600 metri cubi di volume e a condizione che l'intervento sia diretto a realizzare la prima abitazione del richiedente. L'esenzione è comunque subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 2;
 - c) per le modificazioni che non comportano aumento di volume o mutamento della destinazione d'uso e che sono necessarie per migliorare le condizioni igieniche, statiche o funzionali delle costruzioni esistenti.
Trattasi di modifiche che nell'ambito della destinazione d'uso originaria permettono di adeguare l'immobile alla normativa in materia igienico sanitaria, ovvero intervenire al fine di garantire il miglioramento delle strutture portanti principali quali ad esempio i pilastri, i collegamenti verticali ed orizzontali, ecc.;
 - d) per parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari limitatamente a quelli obbligatori ai sensi dell'art. 73 della legge;
I parcheggi devono essere collegati da un rapporto di funzionalità con gli immobili dei quali costituiscono pertinenza;
 - e) per gli impianti e le attrezzature tecnologiche; per le opere pubbliche o di interesse generale, ivi comprese le strutture di carattere religioso destinate ad uso pubblico e gli interventi di edilizia abitativa pubblica, realizzate dagli enti istituzionalmente competenti; per le opere di urbanizzazione, eseguite in attuazione di strumenti urbanistici o concordate con il Comune.
Per le opere di carattere religioso non vi è alcuna differenza fra tipo di confessione, purchè l'opera presenti obiettivamente le caratteristiche di interesse generale. La funzione pastorale non si esaurisce nell'attività di celebrazione del culto, potendosi esprimere, infatti, anche attraverso iniziative collaterali quali iniziative ricreative e culturali;
 - f) per le opere da realizzare in attuazione di norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
 - g) per i nuovi impianti, lavori, opere ed installazioni relativi alle energie rinnovabili e alla conservazione ed al risparmio dell'energia.
In tale fattispecie sono compresi tutti gli interventi finalizzati ad incentivare la realizzazione di soluzioni che permettono un risparmio energetico quali ad esempio impianti di energia eolica, pompe di calore e centraline;
 - h) per le pertinenze funzionali agli interventi di cui alla lettera e).
In questa categoria ricadono tutti i manufatti che hanno carattere accessorio rispetto all'opera principale e sono collegati ad essa da un vincolo durevole, al fine di accrescerne l'utilità;
 - i) per i lavori oggetto di concessioni rinnovate per decorso dei termini di validità o per annullamento comunque disposto, salva la corresponsione dell'eventuale maggiore onere in dipendenza dagli aggiornamenti nel frattempo intervenuti.

i bis) per le opere di adeguamento degli edifici esistenti finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche.

2. Al fine del riconoscimento dell'esenzione totale di cui agli interventi indicati al comma 1, lett. a) e lett. b), devono sussistere i seguenti requisiti:
 - a) l'unità abitativa deve risultare di proprietà del richiedente;
 - b) il richiedente deve stabilirvi la propria residenza entro un anno dalla fine lavori;
 - c) il richiedente ed il suo coniuge, purchè non divorziati né separati giudizialmente, non devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su un altro alloggio ubicato nel territorio nazionale.L'esenzione per la prima abitazione è subordinata alla stipulazione con il Comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di cessione dell'immobile intervenuta nel corso del predetto periodo, l'interessato decade dai benefici concessi ed il Comune determina l'ammontare del contributo di concessione dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto della cessione. Il Comune provvede alla vigilanza sul rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario dell'esenzione, anche mediante controlli a campione.
3. Per le opere realizzate su immobili di proprietà dello Stato da chiunque abbia titolo al godimento del bene in base a provvedimento dei competenti organi dell'amministrazione, il contributo di concessione è commisurato all'incidenza delle sole spese di urbanizzazione primaria e secondaria.
4. Non è ripetibile l'eventuale maggiore contributo pagato a suo tempo in sede di rilascio di concessione per sopravvenute condizioni di esenzione di cui al precedente comma.

ART. 9

ESENZIONE PARZIALE

1. Ai sensi dell'articolo 111 della Legge, sono parzialmente esenti dal contributo di concessione:
 - a) le costruzioni che costituiscono la prima abitazione, qualificata non di lusso, ai sensi del Decreto Ministeriale 2.8.1969, limitatamente ai primi 400 metri cubi di volume. In tal caso il contributo viene calcolato in base alla sola incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria e quindi ridotto di un terzo.

Ai fini del riconoscimento dell'esenzione devono sussistere i seguenti requisiti:

- a) l'unità abitativa deve risultare di proprietà del richiedente;
- b) il richiedente deve stabilirvi la propria residenza entro un anno dalla fine lavori;
- c) il richiedente ed il suo coniuge, purchè non divorziati né separati giudizialmente, non devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su un altro alloggio ubicato nel territorio nazionale.

L'esenzione è comunque subordinata alla stipulazione con il Comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di cessione dell'immobile intervenuta nel corso del predetto periodo, l'interessato decade dai benefici concessi e il Comune determina l'ammontare del contributo di concessione dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto della cessione. Il Comune provvede alla vigilanza sul rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario dell'esenzione, anche mediante controlli a campione;

- b) le opere realizzate su immobili di proprietà dello Stato, da chiunque abbia titolo al godimento del bene in virtù di un provvedimento amministrativo che lo legittimi, per le quali il contributo di concessione viene commisurato solo all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria e quindi ridotto di un terzo. Il costo medio di costruzione al quale rapportare l'incidenza del contributo sarà quello della categoria di appartenenza della costruzione medesima.

ART. 10

DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE CONCESSIONI

1. I proventi delle concessioni, ai sensi dell'articolo 112 della Legge, sono introitati nel bilancio del Comune e sono destinati alla realizzazione ed alla manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici nonché all'acquisizione di aree ed immobili per l'edilizia abitativa.

ART. 11

RIMBORSO DELLE SOMME PAGATE

1. Qualora non vengono realizzate le costruzioni per le quali sia stato versato il contributo di concessione il Comune è tenuto al rimborso delle relative somme con esclusione degli interessi. Si applicano le seguenti modalità:
- a) qualora le opere non vengano realizzate parzialmente, il rimborso viene disposto solo dopo il rilascio della relativa variante alla concessione o autorizzazione edilizia;
 - b) qualora le opere non vengano realizzate totalmente, il rimborso viene disposto trascorso un anno dal rilascio della concessione edilizia salvo che l'interessato non rinunci alla concessione prima del decorso del termine annuale.
- Deve, altresì, ammettersi la restituzione del contributo nelle ipotesi di:
- a) decadenza della concessione per il sopravvenire di nuove previsioni urbanistiche;
 - b) annullamento della concessione per vizi di legittimità, al quale segua, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure, la riduzione in pristino;
 - c) imposizione di un contributo illegittimo o maggiore rispetto a quanto dovuto.
2. Nei casi predetti il Comune è tenuto al rimborso delle relative somme ad esclusione degli interessi.
3. Non sono rimborsabili i costi delle opere realizzate dal concessionario e la parte di spesa addebitata al concessionario qualora la realizzazione delle opere sia stata assunta dal Comune. Restano salve diverse previsioni contenute nella convenzione stipulata col Comune. In caso di lottizzazione, l'eventuale rimborso delle somme pagate è determinato nella convenzione.
4. Non si dà luogo al rimborso per somme inferiori a Euro 100,00.

ART. 12

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

1. Si definisce intervento di ristrutturazione edilizia-urbanistica, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, l'insieme di opere edilizie rivolte ad adeguare uno o più edifici a nuove e diverse esigenze anche con cambio di destinazione d'uso, ovvero la possibilità di variare l'impianto strutturale e distributivo degli stessi, modificandone l'aspetto architettonico e formale e con la possibilità anche della completa demolizione delle volumetrie originarie e contestuale edificazione ex novo di uno o più fabbricati anche previsti con sedime e forma completamente diversa dai precedenti. L'intervento di ristrutturazione edilizia-urbanistica dovrà in ogni caso essere eseguito all'interno del lotto in proprietà sul quale preesistono gli immobili oggetto dell'intervento e comunque all'interno di area urbanistica omogenea.
2. La ristrutturazione edilizia-urbanistica comporta la corresponsione dell'eventuale differenza fra il contributo per la categoria presente in progetto e quella in essere, considerandosi già corrisposto il contributo di concessione relativo alla categoria originaria di appartenenza, calcolato secondo le disposizioni del Regolamento stesso per la relativa categoria tipologico-funzionale.
3. Qualora la concessione ad edificare sia rilasciata per la demolizione di volumi esistenti e contestuale realizzazione di una nuova costruzione sul medesimo lotto, il contributo di concessione verrà determinato secondo le modalità previste al precedente comma 2, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) il volume esistente da demolire non risulti dismesso rispetto alla sua originaria destinazione d'uso secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 4;
 - b) la realizzazione della nuova costruzione sul medesimo lotto non richieda un aumento significativo della dotazione delle opere di urbanizzazione.
In tal caso, prima del rilascio della concessione, dovrà essere accertata da parte del comune la cubatura esistente e la categoria di appartenenza.
4. Non è ripetibile l'eventuale maggior contributo pagato a suo tempo per l'edificazione della volumetria prevista in demolizione.
5. Non è prevista alcuna decurtazione del contributo se la ricostruzione non è immediatamente conseguente alla demolizione in modo tale da poter considerare entrambi gli interventi come parte di un intervento unitario.
6. La destinazione d'uso in essere delle singole unità immobiliari è quella risultante dal provvedimento di concessione, ovvero dalla licenza edilizia, ovvero dallo stato di fatto per gli immobili costruiti antecedentemente all'entrata in vigore della legge 17.08.1942 n. 1150 se ricadenti nei centri abitati e della legge 6.08.1967 n. 765 se esterni agli stessi.
7. Nel caso di concessione edilizia relativa alla sola ricostruzione di volumetrie precedentemente demolite con altro atto concessorio, il contributo di concessione dovuto dovrà essere computato ex novo su tutte le volumetrie di progetto, ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.

ART. 13

NORMA TRANSITORIA

1. Il rilascio delle concessioni edilizie per le istanze presentate entro i primi sei mesi dall'entrata in vigore della legge non è soggetto al contributo di concessione, ferme restando il pagamento degli oneri di urbanizzazione previsti dall'articolo 25 della legge provinciale 11 dicembre 1975, n° 53.
2. La disciplina di cui al comma 1 non trova applicazione qualora le istanze non siano corredate dagli atti, documenti ed elaborati previsti dalla normativa urbanistica edilizia.
3. Il provvedimento di concessione in ordine alle istanze presentate nei primi mesi dall'entrata in vigore della Legge, assoggettato agli oneri di urbanizzazione previsti dall'articolo 25 della Legge provinciale 11 dicembre 1975, n° 53, deve essere rilasciato non oltre quattro mesi dalla presentazione, fatta eccezione per il caso in cui, successivamente sia intervenuta una decisione di annullamento del silenzio-rifiuto o di un provvedimento negativo emesso dal Comune.
4. La concessione edilizia per i progetti assoggettati a varianti essenziali, richiesta oltre il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della Legge, è subordinata al pagamento del contributo di concessione.
5. Il rilascio delle singole concessioni edilizie per le istanze presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, attuative di piani di lottizzazione convenzionata, già approvati all'entrata in vigore della legge medesima, non è soggetto ai contributi disciplinari dal presente regolamento, fermi restando gli oneri previsti nella convenzione e quelli previsti dall'articolo 25 della Legge provinciale 11 dicembre 1975, n° 53.
6. Il rilascio della concessione edilizia richiesta dopo i sei mesi dall'entrata in vigore della legge è invece subordinato al pagamento del contributo di concessione afferente il costo di costruzione. Il pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria di cui alla legge provinciale 11 dicembre 1975, n° 53, eventualmente previsto in convenzione, è in tal caso sostituito dalla quota di contributo afferente le spese di urbanizzazione secondaria.
7. I lavori oggetto delle concessioni edilizie di cui ai commi precedenti devono essere ultimati entro tre anni dal rilascio.

aggiornato al 31.7.2007

P:\Regolamenti del comune\Regolamenti\Regolamento Contributo ultimo.doc